

Allegato A)

Convenzione finalizzata alla realizzazione di tartufighe sperimentali in alta quota.

TRA

l'Agencia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche – A.S.S.A.M., nella, , Via Dell'Industria n. 1 – Osimo (AN), – C.F. . 01491360424, P.IVA. 01491360424, con sede legale in Osimo (AN) Via Dell'Industria n. 1, rappresentata dal legale rappresentante da Dott. Andrea Bordoni, Direttore, nato a Senigallia il 25.01.1959, domiciliato per la carica presso l'ASSAM autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento n. _____ del _____ pec:assam@emarche.it; mail: andrea.bordoni@regione.marche.it; Codice IPA UFMUJG nel prosieguo del presente atto denominata "Agenzia"

E

la Comunanza Agraria di Isola San Biagio con sede in Fraz. Isola San Biagio del comune di Montemonaco (AP), codice fiscale 92000230448, p.iva n. 01219410444, pec: comunanzaisolasanbiagio@pec.it, codice IPA UFMGHE, rappresentata dal presidente protempore sig. MAZZARONI GIUSEPPE, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. xx del Consiglio di Amministrazione, di seguito denominata "Comunanza Agraria"

Premesso che

- l'ASSAM gestisce a far data dal 2001 per conto della Regione Marche, i vivai forestali regionali nonché il Centro di Tartufigicoltura sito a S. Angelo in Vado e che presso i vivai "Val Metauro" e "Alto Tenna" di Amandola vengono prodotte anche piante micorrizzate destinate prevalentemente alla produzione di tartufigo nero pregiato nonché estivo;
- che la Legge Regionale n. 5/2013 stabilisce che il gettito della tassa sui tartufigi riferito alla quota spettante alla Regione Marche sia destinato alle finalità degli interventi contemplati al comma 2 articolo 2 della norma, ad azioni di miglioramento ed alla valorizzazione della tartufigicoltura;
- che con Decreto della PF Foreste e irrigazione n. 140 del 30/12/2019 è stato approvato il progetto di sperimentazione proposto dall'Agencia inerente la tartufigicoltura a

valere sulla quota regionale della tassa di concessione per l'anno 2019 e che il progetto in parola prevede fra l'altro la realizzazione di tartufaie sperimentali in alta quota;

Preso atto

della disponibilità della Comunanza Agraria di Isola San Biagio (di seguito denominata Comunanza Agraria) ad ospitare impianti realizzati con materiale vivaistico micorrizzato mettendo a disposizione a tale scopo un appezzamento di terreno di circa 2 ettari situato nel comune di Montemonaco iscritto al catasto terreni al fg 1 mappale 40;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse

Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

L'Assam e la Comunanza Agraria nel comune interesse collaborano alla realizzazione di impianti sperimentali di tartufaie in alta quota.

Gli impianti in oggetto potranno essere costituiti da piantine micorrizzate con *T.melanosporum*, le cui specie saranno da valutare in sede di progetto; il suddetto materiale vivaistico verrà messo a dimora in un appezzamento di terreno messi a disposizione dalla Comunanza Agraria .

Lo schema dell'impianto e la relativa modalità di realizzazione è definito da ASSAM, in funzione delle tesi della sperimentazione e delle tecniche gestionali successive.

ART. 3 – Adempimenti a carico della Comunanza Agraria.

La Comunanza agraria si impegna:

a) a mettere a disposizione ai fini della prova un appezzamento di terreno, di complessivi ettari 2 iscritti al Catasto Terreni del Comune di Montemonaco al foglio 1 mappale 40, per un periodo di 8 anni. La Comunanza agraria si impegna altresì a mettere a disposizione della prova eventuali ulteriori appezzamenti in sostituzione o in integrazione di quello menzionato in precedenza, qualora ritenuto necessario ai fini della prova e richiesti e previa valutazione dall'Agenzia.

b). S'impegna inoltre a farsi carico :

- dell'iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione dell'impianto (valutazione di incidenza ed eventuali ulteriori iter autorizzativi richiesti), nonché alle eventuali opere connesse;

- delle operazioni preparatorie del terreno propedeutiche alla messa a dimora;
- della messa a dimora delle piantine
- delle cure colturali annuali.;
- della realizzazione delle eventuali opere connesse

ART. 4 – Adempimenti a carico dell'Assam

L'Assam s'impegna a mettere a disposizione il materiale vivaistico micorrizzato necessario alla realizzazione dell'impianto, nonché ai successivi eventuali risarcimenti verificati nel corso dei primi 3 anni. Qualora ritenuto necessario ed in presenza della relativa capienza finanziaria, ASSAM metterà a disposizione i materiali e la dotazione necessaria alla realizzazione di opere connesse.

Previa disponibilità delle assegnazioni regionali, l'Assam corrisponderà alla Comunità agraria:

- 1) il contributo per gli oneri sostenuti per la messa a dimora delle piantine e per le relative cure colturali prestate nei dodici mesi successivi all'impianto entro l'importo massimo ammissibile complessivo pari ad euro 3000,00;
- 2) il contributo per gli oneri sostenuti per cure colturali prestate successivamente all'anno di impianto entro l'importo massimo ammissibile complessivo annuo ad euro 2000,00. ASSAM partecipa ai costi sostenuti per la realizzazione delle eventuali opere connesse entro il costo massimo 7000 euro IVA esclusa .

Articolo 5 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della sperimentazione oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte, tranne quanto specificato all'art. 4.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Assam e per la Comunità agraria in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che sono messe a disposizione da entrambe le parti.

Con l'avvio della fase produttiva le operazioni di raccolta saranno attuate congiuntamente da personale dell'Assam e della Comunità agraria; il prodotto raccolto, nell'ambito della convenzione, sarà suddiviso a metà fra i soggetti contraenti.

Articolo 6 – Responsabili della convenzione

L'Assam indica quale responsabile della collaborazione la dr.ssa Lorella Brandoni; La Comunità agraria indica quale proprio responsabile della collaborazione il sig. Iachini Gian Pietro che svolge mansioni da segretario.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata e approvata dall'altra parte.

Articolo 7 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca sono di proprietà dell'ASSAM

Articolo 8 - Copertura assicurativa

La Comunanza agraria garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, L'Assam garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 8 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione, ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Entrambi i contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalla collaborazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 12 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Ancona.

La presente convenzione, redatta in due originali, sarà registrata solo in caso d'uso.

Per l'ASSAM
Dr. Andrea Bordoni

Per la Comunanza Agraria di Isola S.Biagio

IL Presidente

Mazzaroni Giuseppe